



REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE AIRO – TRE VENEZIE

Art. 1. Il Gruppo Regionale.

E' costituita l'Associazione denominata "Gruppo TRE VENEZIE della Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica" allo scopo di promuovere ed organizzare nell'ambito regionale le finalità dell'Associazione Nazionale.

L'Associazione non è autonoma ma si muove all'interno dell'Associazione Nazionale nel rispetto dello Statuto e Regolamento

Art. 2. Sede del Gruppo Regionale.

Il Gruppo Regionale ha sede presso la sede di lavoro del Presidente in carica

Art. 3. Membri.

Dell'Associazione fanno parte i Soci AIRO operanti e/o residenti nelle Tre Venezie. (vedi Statuto AIRO)

Il Socio decade dalla sua qualifica nei seguenti casi:

- perdita della qualifica di Socio per i motivi definiti dallo statuto AIRO Nazionale
- qualora non più operante e/o residente nelle Tre Venezie
- morte
- dimissioni volontarie

Art 4. Organi direttivi e incarichi

Il Gruppo Regionale e' retto da un Consiglio Direttivo costituito da:

- Un **Presidente**, eletto dall'assemblea.
- Sei **Consiglieri** eletti dall'assemblea, di cui almeno 1 in rappresentanza di ogni Regione e 1 eletto tra i soci ordinari "junior".

Sono eleggibili i Soci AIRO operanti e/o residenti nelle Tre Venezie in regola con le norme associative previste dallo Statuto Nazionale.

Nel consiglio sono previsti i seguenti incarichi:

- Due **Coordinatori regionali** espressione delle regioni di non appartenenza del Presidente eletto, di cui uno ricoprirà la carica di **Vicepresidente**
- Un **Segretario**.

Il **Vicepresidente** è nominato dal Presidente tra i Coordinatori regionali eletti e resta in carica sino alla scadenza del suo mandato oppure fino a quando il Presidente non ne decida autonomamente la sua sostituzione.

Il Presidente non ha obbligo di motivare la decisione di sostituire il Vicepresidente.

Il **Segretario** è nominato dal Presidente e dura in carica nel periodo in cui è in carica il Presidente oppure fino a quando il Presidente non ne decida autonomamente la sua sostituzione.

Il segretario è scelto dal Presidente di norma tra i Consiglieri eletti. Qualora il segretario sia scelto al di fuori di essi, egli non ha diritto di voto nell'ambito delle operazioni di competenza del Consiglio.

Il Presidente non ha obbligo di motivare la decisione di sostituire il Segretario.

Art. 5. Durata incarichi degli organi direttivi

Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti dai Soci a maggioranza relativa dei voti e durano in carica 3 anni.

Salvo diversa durata e/o scadenza definiti dai commi successivi, il mandato del Presidente e dei 6 consiglieri ha decorrenza a partire dal 1° gennaio successivo alla data di votazione e scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo

Le elezioni si svolgono con tempistica e modalità stabilite nell'articolo 7.

I membri del Consiglio Direttivo perdono la carica nei seguenti casi:

- perdita della qualifica di Socio per i motivi definiti dallo statuto AIRO Nazionale
- qualora non più operante e/o residente nelle Tre Venezie
- morte
- dimissioni volontarie

In caso di cessazione della carica di uno dei Consiglieri per i motivi soprascritti, il Presidente nomina in sua sostituzione il Socio primo dei non eletti, se ve ne sono, altrimenti ha facoltà di indire una nuova elezione per la carica vacante.

Il Consigliere supplente rimane in carica fino al termine del mandato del Consigliere supplito.

Art. 6 Compiti del Consiglio

I compiti del *Presidente* sono:

1. Rappresentare a tutti gli effetti l'Associazione a livello locale
2. Provvedere all'attuazione dei deliberati dell'assemblea dei soci.
3. Convocare il Consiglio almeno due volte l'anno e per gravi motivi l'assemblea straordinaria nella sede ritenuta più idonea.
4. Convocare e predisporre le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio.
5. Curare e formulare l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio e dell'assemblea.
6. Può incaricare membri del Consiglio per compiti o incarichi particolari.
7. Tenere i rapporti con l'Associazione Nazionale
8. Mantenere aggiornato, per quel che riguarda le tre regioni, il sito Internet nazionale dell'Associazione.

Il *Vicepresidente* coadiuva e sostituisce il Presidente in sua assenza. Predisporre l'elezione del Presidente in caso di cessazione del mandato di questi prima della scadenza prevista.

Il *Coordinatore regionale* ha il compito e l'incarico di mantenere i rapporti con le Istituzioni della propria regione di appartenenza

Il *Segretario* redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'assemblea dei soci, predisporre ed invia ai membri del Consiglio le convocazioni per le riunioni e dirama l'ordine del Giorno seguendo le indicazioni dettate dal Presidente

Compito del *Consiglio* è quello di:

1. collaborare con il Presidente alle iniziative tendenti a promuovere le attività di radioterapia nell'ambito dell'associazione;
2. assegnare patrocinii a corsi e convegni;
3. salvo i poteri che il regolamento riserva al Presidente, predisporre il calendario delle riunioni e diramare gli inviti;
4. mantenere, per quanto possibile, i rapporti con le Istituzioni locali nell'ambito della competenza specifica.

Ad esso compete tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento della attività del Gruppo regionale.

Compito specifico del **membro "junior"** curare i rapporti tra Consiglio e soci "junior" nonché con le scuole di Formazione presenti nel triveneto.

Art. 7. Candidature e Votazioni.

Nel corso dell'anno precedente la scadenza dei mandati al Presidente o ai Consiglieri, i Soci aventi diritto possono avanzare al loro proposta di candidatura a una delle cariche.

La candidature deve essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo in carica.

Il Socio che abbia già ricoperto una carica può ricandidarsi, per la medesima carica, solo una volta ancora.

In deroga alla norma precedente si consentono ricandidature supplementari solo in carenza di altre candidature.

Le votazioni si svolgono in occasione di una riunione plenaria, a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo nomina a tal proposito una commissione elettorale, scegliendo tra i Soci non candidati a cariche elettive, la commissione si fa garante della giusta conduzione delle operazioni di voto e scrutinio.

Di norma la Commissione elettorale è coordinata dal Segretario, se questi non rientra tra i candidati eleggibili.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni candidatura, il voto può anche essere inviato per posta o consegnato in delega ad altro Socio. In tali casi l'invio dovrà essere effettuato mediante una busta chiusa anonima contenente il voto, inclusa in altra busta riportante il nome del Socio votante. Il voto è valido se perviene alla commissione prima della chiusura delle urne.

E' possibile una delega per ogni partecipante.

In occasione delle votazioni si predisporrà una scheda specifica con una sua porzione per l'elezione del Presidente , una per l'elezione dei Consiglieri e una per l'elezione del "socio junior".

Nella scheda verrà indicato Nome e Cognome del Candidato

Art. 8. Modifiche del Regolamento.

Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza semplice dei soci appartenenti al gruppo regionale.

Il Segretario

Il Presidente